

Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

"Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti."

RENDE NOTO

a tutti i cittadini residenti nel Comune di Gonnosnò non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della citata legge n. 287/1951, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice popolare di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello e in assenza delle condizioni di cui all'art. 12, che, entro il 31 luglio p.v., sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi.

I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di scuola media inferiore di qualsiasi tipo;

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.

Ai sensi dell'art. 12 L. n. 287/1951 non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Il modello di domanda è reperibile presso l'Ufficio Elettorale Comunale, ovvero nel sito web del Comune di Gonnosnò nella Sezione Albo pretorio - Avvisi ai cittadini.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 20 aprile 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Dott.ssa Ignazia Lavra

Firmato digitalmente

